

Sent. n. 40/2026 pubbl. il 08/06/2026

Cron. n. : 1452/2026

Rep. n. 40/2026 del 08/06/2026

N. 13/2026 LIQ. CONTR. CEN

N. R.G. 55/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ROVIGO

riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati

Dott.ssa Paola Di Francesco Presidente

Dott. Marco Pesoli Giudice

Dott.ssa Pia Todisco Giudice rel.

nel procedimento r.g.n. 55-1/2026 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promossa da:

[REDACTED] (Cod. Fisc. e P. IVA:

[REDACTED] con sede legale in Rovigo, [REDACTED];

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato in data 20.5.2026;

ritenuto che ricorre, ai sensi dell'art. 27, III comma, CCII la competenza del Tribunale adito avuto riguardo alla sede legale della ricorrente;

ritenuto che l'impresa non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale in quanto impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d) CCII (v. bilancio anno 2024 doc. 4);

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento della ricorrente ex art. 2, comma 1 lett. c) CCII a fronte di un'esposizione debitoria pari ad euro 467.483,72 (così come precisata dall'OCC);

rilevato che dalla relazione dell'OCC emerge che il ricorrente risulta proprietario dei seguenti beni immobili: terreno sito nel Comune di Boara Pisani, così meglio identificato a pagina 19 della relazione, gravato da ipoteche iscritte a favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione e di Ing. [REDACTED] per Consorzio No.Mar;

rilevato che la società debitrice risulta titolare di un credito verso l'Erario per IVA pari ad euro 14.954,47;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott.ssa Valeria Ganzaroli, che ha verificato la completezza e

pagina 1 di 5

Firmato Dal: PAOLA DI FRANCESCO Emesso Dal: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serialif: 770596d46946e4feca3116a4b67d1d22
Firmato Dal: PIA TODISCO Emesso Dal: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serialif: 634c5714bafaa45dd2bba0594942d061



Sent. n. 40/2026 pubbl. il 08/06/2026

Cron. n. : 1452/2026

Rep. n. 40/2026 del 08/06/2026

l'attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente e ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società debitrice;
ritenuto che occorre procedere alla nomina del liquidatore, il quale dovrà, nella formazione dello stato passivo, valutare la congruità del compenso dell'avv. Sheila Bettarello (sulla scorta dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, in base alle attività effettivamente svolte in favore del debitore, tenendo in considerazione eventuali accordi scritti solo se di data certa anteriore alla procedura, con collocazione privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 2) c.c.);
ritenuto, nel caso di specie, di
ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, CCII;

P.Q.M.
Dichiara

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED]
[REDACTED] (Cod. Fisc. e P. IVA: 0 [REDACTED], con sede legale in Rovigo,
[REDACTED]

nomina

giudice delegato la dott.ssa Pia Todisco;

nomina

Liquidatore la dott.ssa Valeria Ganzaroli e dispone che quest'ultimo accenda un conto corrente ove vengano depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura;

ordina

alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il

pagina 2 di 5

Firmato Da: PAOLA DI FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 77059646946ef6cc311b4a087e022
Firmato Da: PIA TODISCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 63465144a7aa45d02bb08949482db61



Sent. n. 40/2026 pubbl. il 08/06/2026

Cron. n. : 1452/2026

Rep. n. 40/2026 del 08/06/2026

quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro comunicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ordina

la consegna o il rilascio, a chiunque li detenga, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone

l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza per estratto nel sito "www.fallimentirovigo.com";

ordina

la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati intestati al ricorrente, se presenti, a cura del Liquidatore;

dà atto

che, a partire dalla data di pubblicazione della sentenza, non possano a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni individuali cautelari o esecutive;

ordina

al ricorrente di versare entro e non oltre il 20.6.2026 un fondo spese di euro 1.000,00 nel conto corrente intestato alla procedura;

dispone

che il Liquidatore:

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

pagina 3 di 5

Firmato Da: PAOLA DI FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 770596d4694b5e4fec311b4ab87e72
Firmato Da: PIA TODISCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 634c914b8ab045d22b0a0994942d61



- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico)
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, nel quale il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII, con obbligo di comunicare il rapporto riepilogativo, una volta vistato dal Giudice, al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

autorizza



Sent. n. 40/2026 pubbl. il 08/06/2026

Cron. n. : 1452/2026

Rep. n. 40/2026 del 08/06/2026

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'Anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
- 4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico

Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.

Il Giudice relatore

Pia Todisco

Il Presidente

Paola Di Francesco



